

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione sociale denominata “**PalinSesto APS**” (qui di seguito detta “Associazione”) quale ente del Terzo settore, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e smi, del Codice civile e della normativa in materia.

L'Associazione ha sede in via Don Minzoni, 7 c/o Sestoproloco, nel Comune di Sesto San Giovanni (MI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. Le attività di interesse generale dell'associazione sono l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato. In particolare:
 - a) promuovere e favorire la conoscenza, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo della musica, del teatro, del cinema e dell'arte nel suo più ampio significato;
 - b) organizzare eventi, pubblicazioni, attività e ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione favorendo maturazione e crescita umana e civile;
 - d) valorizzare il territorio e le tradizioni di Sesto San Giovanni.

Art. 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
3. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

4. I Soci possono essere:

Fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo;

Ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Sostenitori sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

Benemeriti sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;

5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

6. È possibile associare altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30gg all'Assemblea dei soci.

Art. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea dei Soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, fax, email o altro mezzo informatico da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
4. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea deve:
 - a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - b) fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d) approvare l'eventuale regolamento interno;
 - e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - f) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - g) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - Validità Assemblea dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti (non inferiore a cinque e non superiore a undici) eletti dall'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio direttivo determinando di volta in volta il numero dei componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Direttore Artistico, il Tesoriere e i Consiglieri (se i componenti sono più di cinque).
5. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; stabilisce l'eventuale assunzione di personale dipendente; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
6. Il Consiglio direttivo rimane in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di temporanea assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 13 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni o successioni;
 - c) contributi dello Stato, di enti locali, di regioni, enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo e depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea; può essere consultato da ogni associato e deve essere approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.